

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO - ROMA**  
**RICORSO IN APPELLO**

Nell'interesse del sig. **Salvatore Elia Di Martino**, nato a Caltagirone (CT) il 30/09/1995, c.f. DMRSVT95P30B428I, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su separato foglio in calce al presente atto, dall'avv. Pietro De Luca del Foro di Catania (c.f. DLCPTR57S28B202D), elettivamente domiciliato in Roma, Via al Quarto Miglio n. 50, presso lo studio dell'avv. Rosa Carlo. Recapiti presso cui si chiede di ricevere eventuali comunicazioni: p.e.c. [pietro.deluca@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:pietro.deluca@pec.ordineavvocaticatania.it) telefax 095370619

**CONTRO**

il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *p.t.*,  
il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento**, in persona del rappresentante legale *p.t.*,

**PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA**

della sentenza breve n. 5910/19, resa *inter partes* dal T.A.R. Lazio-Roma, sez. I *bis* il 13/05/2019, non notificata, recante la dichiarazione di improcedibilità ed inammissibilità del ricorso (e motivi aggiunti) n. 129/19 R.G.

**BREVE PREMESSA**

Nel corso dell'anno 2018 il sig. Salvatore Elia Di Martino partecipava al concorso pubblico per l'assunzione di 2.000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. - 4<sup>a</sup> Serie speciale n. 38 del 15/08/2018.

All'esito degli accertamenti psico-fisici, con provvedimento prot. n. 364762/2-11 del 09/10/2018 (**all. 1**) il concorrente veniva giudicato inidoneo (e, per l'effetto, escluso) a causa del riportato coefficiente 2 nell'apparato psichico (PS) per presunte note d'im maturità.

Detto provvedimento veniva ritualmente impugnato innanzi al T.A.R. Lazio-Roma con ricorso iscritto al n. 129/19 R.G. (**all. 2**), facendo valere il seguente motivo di diritto:

**ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA VALUTAZIONE RISPETTO AL PARERE DI ALTRI ORGANI PUBBLICI**

Come già detto in premessa il sig. Di Martino è dal 2016, Fante Militare effettivo al Plotone Palafrenieri del Reparto Supporti.

Nel corso di tale servizio il sig. Di Martino ha ricevuto diversi encomi e, da ultimo, in data 29/06/18, un encomio semplice del da parte del Comandante Gen. C. A. Giovanni Fungo (all. 4) nel quale si evidenzia che “...ha saputo emergere nettamente tra i pari grado per motivazione, disponibilità al servizio e condivisione degli obbiettivi istituzionali.

In particolare, ... ha operato senza risparmio di energie in tutti i molteplici compiti assegnatigli, sia nella fase organizzativa che in quella esecutiva (quest'ultima con impegno ben oltre il normale orario di servizio ed anche in giornate non lavorative).

L'elevato successo della manifestazione, ..., è stato dovuto anche all'eccellente senso pratico, versatilità d'impiego e propensione ad anteporre le esigenze lavorative agli interessi personali del Fante Di Martino, che si è dimostrato un *collaboratore orientato al risultato e di assoluto affidamento...*”.

Tali elogi collidono fortemente con il giudizio di IMMATURITA' dato all'istante e, anzi, denotano al contrario una maturità e responsabilità superiore alla media.

A ciò si aggiunga che l'odierno ricorrente è uno sportivo provetto (all. 5) cosa che ne dimostra ancor di più la tenacia e resistenza anche del sig. Di Martino e tracciano “...un profilo di particolare *prestanza psicologica in quanto comporta l'esposizione a stress di vario tipo...*” rendendolo “...idoneo all'impiego nell'Arma dei Carabinieri... per la quale è prescritto invece il coefficiente *PS1...*” (Tar Roma, Sez. I bis, n. 12717/17).

È anche presidente dell'Associazione Culturale “il Presepe Vivente” (all. 6).

Tutti gli elementi di cui sopra denotano, in una persona di 23 anni appena compiuti, una maturità, personalità, tenacia e resistenza agli stress nettamente al di sopra della media dei coetanei.

Si viene, invero, dichiarati idonei quando vi sono “...*tratti di ansia, di immaturità* etc. dell'aspirante Carabiniere, chiamato a svolgere le proprie funzioni in contesti di continua esposizione al pericolo, possono renderne meno efficace *l'azione, rendendolo più vulnerabile allo stress, atti di intimidazione, etc...*” (TAR Lazio, Sez. I bis, n. 2788/2016).

Infine, il giudizio della Commissione impugnato è assolutamente difforme e contraddittorio rispetto a quanto stabilito da un altro organo pubblico.

Infatti, come si evince dai certificati allegati, “*lo sviluppo psicofisico è armonico ed è adeguato alle necessità del ciclo vitale non presentandosi alcun segno di immaturità...* In ultima analisi, si presenta idoneo a qualsiasi mansione *lavorativa comprese quelle militari*”>>.

\*\*\*\*\*

A seguito della discussione tenuta nella camera di consiglio del 06/02/2019 la sez. I *bis* del T.A.R. Lazio-Roma, con ordinanza n. 1589/19 del 07/02/2019 (**all. 3**), in accoglimento dell'istanza cautelare del ricorrente, disponeva verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., per “... *accertare, in particolare, la sussistenza o meno della causa di inidoneità contestata ... nel più breve tempo possibile ...*”.

La verifica veniva espletata dalla Commissione Sanitaria d'Appello sedente presso l'Aeronautica Militare in Roma che, con relazione del 04/03/2019 (**all. 4**), concludeva in maniera netta ed inequivocabile per “... *l'insussistenza dei presupposti su cui è fondata la predetta inidoneità ...*”.

Nelle more, poiché il 14/12/2018 era stato pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva n. 61/11-4-1 CC di prot. (**all. 5**), il sig. Di Martino, cautelativamente, in data 11/02/2019 aveva proposto motivi aggiunti (**all. 6**), ritualmente notificati all'Amministrazione e depositati, facendo valere (in via derivata) le stesse ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, insistendo nell'istanza cautelare e chiedendo espressamente “... *autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di che trattasi, ai sensi dell'art. 41 comma 4 cpa, attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione ...*”.

Senonchè il Giudice di prime cure - senza pronunciarsi su detta istanza - alla c.c. del 05/04/2019 (fissata per l'esame della disposta verifica) comunicava la possibile presenza di profili di inammissibilità del gravame, rinviando la trattazione al 06/05/2019.

In tale occasione il T.A.R. tratteneva la causa in decisione, nonostante le controdeduzioni depositate il 26/04/2019 (**all. 7**), con le quali il ricorrente aveva chiesto cautelativamente la rimessione in termini per errore scusabile, evidenziando, fra

*l'altro, "... che la procedura concorsuale di cui trattasi è a respiro nazionale e le graduatorie di cui sopra riportano solo il nome, cognome e data di nascita dei candidati giudicati idonei senza nessun'altra indicazione [vedi all.ti 1, 2, 3 e 4 rispettivamente graduatorie a), b), c) e d)].*

*Procedere dunque ad una loro più esatta identificazione od anche solo all'individuazione del comune di loro residenza diviene cosa talmente ardua da trascendere completamente i confini della "ordinaria diligenza", con l'immane conseguenza di ritrovarsi nell'impossibilità concreta di ottemperare agli obblighi di notifica ...".*

In ultimo, con sentenza breve pubblicata il 13/05/2019, senza minimamente considerare i presupposti di fatto - e cioè la circostanza che nella graduatoria generale impugnata con i motivi aggiunti non erano minimamente indicati gli "estremi" di residenza o domicilio dei vincitori (**all. 8**), ed ancora, la circostanza che il ricorrente aveva richiesto detti "estremi" al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, senza ottenere alcuna risposta nel termine decadenziale, ma ricevendo solo in data 17/04/2019, ben oltre la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, l'indicazione della residenza di tre concorrenti (**all. 9**) - il T.A.R. ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo ed inammissibili i motivi aggiunti, compensando le spese, salvo quelle per la verifica (favorevole al ricorrente) poste a carico dello stesso. Siffatta sentenza risulta ingiusta ed iniqua e va annullata e riformata dall'ecc.mo Consiglio di Stato adito, per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **In rito**

#### **1. Violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a. - Erroneità della motivazione**

Il T.A.R. ha ritenuto inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, con conseguente determinazione di carenza di interesse in capo al

ricorrente avverso il giudizio di inidoneità impugnato con il ricorso principale e improcedibilità dello stesso, per la mancata notifica ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p.a.

Il Giudice di primo grado, sul punto, si è così pronunciato:

*<<come costantemente affermato anche dalla Sezione (cfr., da ultimo, sent. 29 aprile 2019, n. 5407), “fermo restando l’onere di impugnazione immediata dei provvedimenti incidenti sulla partecipazione al concorso - quali atti endoprocedimentali di carattere direttamente e autonomamente lesivi - sussiste inequivocabilmente anche l’onere del concorrente di impugnare - nel rispetto del termine e delle modalità prescritti dall’art. 41 c.pr.amm. - il provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale, ossia la graduatoria finale, in base al principio secondo cui l’atto conclusivo del procedimento concorsuale non può ritenersi travolto dall’eventuale annullamento di atti presupposti, poiché, nei pubblici concorsi, il rapporto tra provvedimento di esclusione e provvedimento di approvazione della graduatoria finale non si pone in termini di consequenzialità immediata e diretta, in quanto comporta una valutazione di dati ed interessi più ampia, tenendo conto della posizione di tutti i concorrenti e non solo di quelli esclusi (ex plurimis: TAR Lazio, Sez. I bis, n. 12547 del 2018)”, diviene doveroso constatare che l’inammissibilità dell’impugnazione della graduatoria finale determina la carenza di interesse, in capo al ricorrente, avverso il giudizio di inidoneità impugnato, giacché anche l’eventuale buon esito di tale impugnativa non può incidere su un atto ormai divenuto insindacabile (ex plurimis: Cons. Stato n. 1519 del 23 marzo 2004 e n. 4320 del 29 luglio 2003) ...>>.*

Tale motivazione è erronea, considerato che nello sviluppo procedimentale concorsuale sussistente all'epoca della pronuncia, così come in quello attuale, non potevano (e non possono) configurarsi effettivi controinteressati.

Di fatti, dall'accoglimento del gravame non deriverebbe l'inserimento nella graduatoria (impugnata con i motivi aggiunti) del sig. Di Martino che, invece, acquisirebbe semplicemente il diritto al proseguimento delle prove interrotte a causa dell'erroneo ed illegittimo giudizio di non idoneità psico-fisica; e cioè l'ammissione al previsto colloquio con la Commissione esaminatrice.

In esito a tale prova il sig. Di Martino potrebbe ottenere un punteggio che nel complesso non gli dà diritto all'inserimento nella graduatoria e, pertanto, anche in questo caso non si può delineare la figura di alcun controinteressato.

Ed invero solo a seguito dell'esito positivo del colloquio con un punteggio utile, l'odierno appellante potrebbe essere collocato (con riserva) nella graduatoria finale, e solo in tale fase del procedimento potrebbero configurarsi virtuali controinteressati in relazione alla posizione raggiunta dal sig. Di Martino.

Nè, per concludere, ha pregio l'argomentazione del T.A.R. circa l'onere di impugnazione della graduatoria finale pubblicata in epoca successiva alla proposizione del ricorso contro l'esclusione dal concorso, visto che nel caso in esame tale incombenza è stata puntualmente assolto dal sig. Di Martino.

## **2. Violazione dell'art. 41, comma 2, sotto altro profilo e 41, comma 4, c.p.a. - Difetto di motivazione - Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia**

In subordine, si osserva che l'art. 41, comma 2, c.p.a., dispone che, per quel che qui interessa, che “... *Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge ...*”.

L'espressione letterale “*controinteressato individuato nell'atto stesso*”, presuppone che l'individuazione ricomprenda anche gli “elementi” necessari per effettuare la notifica; non potendosi

richiedere, nei ristretti termini decadenziali – e in presenza di inadempimenti in tal senso da parte della pubblica amministrazione procedente (a cui comunque) il ricorso è notificato – ulteriori ed ingiustificati oneri in capo al ricorrente.

Inoltre, senza recesso da quanto sopra affermato, si osserva che, sia pure per tutorismo difensivo, il ricorrente con i motivi aggiunti ha chiesto l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami; richiesta a cui il T.A.R. non ha mai dato riscontro.

Invero, il decreto di approvazione della graduatoria definitiva n. 61/11-4-1 CC di prot. impugnato con i motivi aggiunti riguarda la fattispecie che la giurisprudenza concorde chiama “procedure concorsuali plurime”.

Si tratta di concorsi in cui i posti – ancorché contestualmente banditi – sono rivolti a diverse categorie di candidati, vuoi per requisiti soggettivi (ad esempio, in caso di riserve previste da leggi speciali per taluni cittadini), vuoi per requisiti oggettivi (ad esempio, in caso di specifici posti preventivamente suddivisi in base al titolo di laurea o specializzazione conseguita dal candidato), esattamente come nel caso in giudizio, ove vi sono ben 4 diverse graduatorie a), b) c) e d).

E va precisato che, nel caso di un concorso plurimo, sono da ritenersi controinteressati non già tutti i candidati indistintamente, ma esclusivamente quei candidati che hanno a suo tempo inoltrato domanda di partecipazione per la stessa tipologia di posti per i quali si è iscritto anche il ricorrente.

Nel caso in giudizio il sig. Di Martino ha concorso per la graduatoria di cui alla lettera c).

Ciò detto, va ribadito che la procedura concorsuale è di respiro nazionale e le graduatorie di cui sopra, come dimostrato in narrativa, riportano solo il nome, cognome e data di nascita dei candidati giudicati idonei, senza nessun'altra indicazione.

Procedere, dunque, ad una loro più esatta identificazione od anche solo all'individuazione del comune di loro residenza diviene cosa

talmente ardua da trascendere completamente i confini della “ordinaria diligenza”, con l’immancabile conseguenza di ritrovarsi nell’impossibilità concreta di ottemperare agli obblighi di notifica.

Ne consegue che nel caso in esame controinteressati ai quali doveva essere notificato il ricorso per motivi aggiunti sarebbero stati potenzialmente tutti i 763 candidati giudicati idonei **nella graduatoria c)** su scala nazionale e dei quali, lo si ricorda ancora una volta, viene indicato il solo nome, cognome e data di nascita.

Ora, va da sè che la notifica a tutti i controinteressati di cui sopra sarebbe stata impossibile, *a fortiori* qualora si consideri la mancata indicazione delle generalità e della residenza degli stessi nel provvedimento impugnato.

Peraltro, il sig. Di Martino, per il tramite del proprio difensore in primo grado, ha chiesto al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri informazioni anagrafiche su qualcuno dei controinteressati, ma tale richiesta è stata evasa in data 17/04/2019, quando ormai era ampiamente scaduto il termine decadenziale di 60 giorni per la proposizione dei motivi aggiunti; a ciò si aggiunga, paradossalmente, che i 3 nominativi (con relativi indirizzi) indicati dal Comando, e ad un attento esame, si rivelano essere gli ultimi 3 “vincitori” inseriti **nella graduatoria a)** e, dunque, nemmeno reali controinteressati del sig. Di Martino che avrebbe dovuto (e, auspicabilmente, deve) essere inserito nella graduatoria c).

Visto, quindi, il breve lasso di tempo disponibile, è stato notificato e depositato il ricorso per motivi aggiunti facendo in tale atto esplicita e tempestiva richiesta al T.A.R. di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4 c.p.a., a mente del quale: *“Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte,*



*che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”.*

Sul punto, risulta quidi erroneo (oltre che iniquo ed ingiusto per il brocardo “*ad impossibilia nemo tenetur*”) il capo di sentenza qui appellato, laddove il T.A.R. ha statuito che <<... *la richiesta, formulata dal ricorrente nel corpo di tali motivi, di autorizzazione “alla notifica per pubblici proclami” ex art. 41, comma 4, c.pr.amm. non si presta a condurre a una diversa conclusione sulla base del rilievo che, come già affermato dalla Sezione (cfr., tra le altre, n. 4106 del 2017), l’operatività del disposto dell’art. 41, comma 4, c.pr.amm., oltre a presupporre la particolare difficoltà della notificazione nei modi ordinari, non meramente allegata ma anche comprovata, non esonera – in ogni caso - dal rispetto del termine decadenziale di legge di 60 giorni, bensì consente semplicemente all’interessato di attivarsi per chiedere ed ottenere dal Presidente l’autorizzazione a notificare per pubblici proclami ma, comunque, nel rispetto del termine di cui all’art. 29 c.pr.amm. ...>>.*

Invero è sfuggito al Giudice di prime cure - a meno di non sottoporre il ricorrente in primo grado ad una sorta di *probatio diabolica* - che la mancata indicazione, da parte dell’Amministrazione intimata, degli elementi necessari per la notifica ai controinteressati nel corpo degli atti impugnati con i motivi aggiunti, nonché il mancato tempestivo riscontro – sempre da parte dell’Amministrazione intimata - alla richiesta di informazioni in tal senso (poi fornite, come già visto, tardivamente ed erroneamente) richieste dalla Difesa del ricorrente in primo grado, costituisce prova più che adeguata “*della particolare difficoltà della notificazione nei modi ordinari*”, anche a solo uno, così come a tanti dei 763 concorrenti virtualmente controinteressati (e controinteressati, in realtà, solo dopo la conclusione delle prove da parte del sig. Di Martino).

Nè, per concludere sul punto, dall’interpretazione letterale della norma risulta – diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di

prime cure – che la notifica per pubblici proclami debba essere richiesta, autorizzata ed eseguita nel termine di sessanta giorni o, in particolari materie, nel termine dimezzato di trenta giorni dalla conoscenza dell'atto lesivo.

Anzi, considerato che la norma in esame presuppone l'avvenuto deposito del ricorso (dato che sull'istanza di notificazione per pubblici proclami provvede “*il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso*”), può agevolmente concludersi che in tali casi ciò che rileva è il rispetto del termine decadenziale di notifica all'amministrazione intimata.

### **3. Violazione dell'art. 37 c.p.a. - Erroneità della motivazione**

In ogni denegata ipotesi, si ribadisce che nella graduatoria impugnata cautelativamente con i motivi aggiunti, manca l'indirizzo di residenza o domicilio dei vincitori e degli idonei.

Or, codesto ecc.mo Consiglio, con riguardo all'analoga procedura ad evidenza pubblica in tema di appalti, sul punto ha avuto modo di chiarire che “*...l'indicazione da parte della stazione appaltante (non solo della denominazione, ma anche) dell'indirizzo dell'aggiudicatario non rappresenta un adempimento meramente formale, ma costituisce ottemperanza a uno specifico obbligo di legge che non può restare privo di conseguenze in termini concreti e anche ai fini processuali;*

*Il richiamato obbligo di indicazione assolve segnatamente allo scopo di fornire agli altri concorrenti le indicazioni necessarie per contestare (in particolare, in giudizio) l'intervenuta aggiudicazione. Del resto, tenuto conto del breve termine legale per l'impugnativa dell'aggiudicazione, l'indicazione offerta ai concorrenti dell'indirizzo dell'aggiudicatario mira all'evidente finalità di consentire ai non aggiudicatari di poter disporre con tempestività dei dati necessari ad attivare l'iniziativa in sede giudiziaria. E' dunque evidente il collegamento fra l'avviso di aggiudicazione e la possibile impugnativa in sede giudiziale cui la comunicazione dell'indirizzo evidentemente mira.*

*Ne discende che non possa muoversi alcun addebito (in termini di negligenza) al concorrente il quale abbia tentato – e in modo tempestivo – di notificare il ricorso avverso l'aggiudicazione presso l'indirizzo risultante dall'avviso e che non abbia potuto provvedervi in tempo utile per un errore imputabile all'amministrazione.*

*In tali ipotesi deve quanto pertanto riconoscersi al ricorrente il beneficio dell'errore scusabile ai sensi dell'articolo 37 del cod. proc. amm....".* (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 10/04/2018, n. 2185).

Errando, quindi, il T.A.R., statuendo per l'inammissibilità dei motivi aggiunti per mancata notificazione ad almeno un controinteressato, ha affermato che <<... ad essa, non è possibile avviare mediante la rimessione in termini per errore scusabile, formalmente richiesta dal ricorrente con la memoria depositata in data 26 aprile 2019. La rimessione in termini per errore scusabile costituisce, infatti, un istituto di carattere eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione, invocabile esclusivamente "in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto" (cfr., ex multis, TAR Basilicata, Sez. I, 2 luglio 2018, n. 433; TAR Molise, Sez. I, 14 maggio 2018, n. 267). Ciò detto, sussistono validi motivi per affermare che, nel caso in trattazione, tali ragioni non sono configurabili, sicché la su indicata istanza deve essere respinta ...>>.

Sul punto la sentenza appellata è del tutto lacunosa, dato che gli elementi predicati dalla giurisprudenza amministrativa per ammettere la rimessione in termini per errore scusabile erano (e sono) ben presenti nella fattispecie in giudizio in quanto, come già precisato *sub* 2), la mancata indicazione, da parte dell'Amministrazione intimata, degli elementi necessari per la notifica ai controinteressati nel corpo degli atti impugnati, nonché il mancato tempestivo riscontro alla richiesta di informazioni in tal senso effettuata dalla Difesa del ricorrente, costituiscono prova più che adeguata anche "dei gravi impedimenti di fatto" per l'ordinaria notifica, di cui all'art. 37 c.p.a.

La decisione del T.A.R., iniquamente, ha finito per “premiare” l'Amministrazione inadempiente ai propri obblighi di leale collaborazione.

### **Nel merito**

Come già ricordato in narrativa, con il ricorso introduttivo il sig. Di Martino aveva censurato la propria esclusione dal concorso per “*eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti – illogicità e contraddittorietà della valutazione rispetto al parere di altri organi pubblici*”, lamentando la palese erroneità del giudizio espresso dalla Commissione concorsuale per gli accertamenti psico-fisici (coefficiente 2 nell'apparato PS per presunte note d'immaturità) e dimostrando, di contro, con una serie di attestazioni e certificazioni, la piena idoneità a qualsiasi mansione lavorativa, comprese quelle militari.

La fondatezza delle argomentazioni del ricorrente è stata riconosciuta in maniera netta e decisa dalla Commissione verificatrice nominata dal T.A.R.

Non v'è dubbio, quindi, che l'odierno appellante aveva ed ha diritto a sostenere il colloquio previsto dal concorso cui ha partecipato.

### **Istanza cautelare**

L'appello è fondato e va accolto. *Medio tempore*, per rendere effettiva la tutela giurisdizionale, anche nell'interesse dell'amministrazione ad evitare diseconomie procedurali, è necessario disporre l'ammissione con riserva alle successive prove concorsuali del ricorrente-odierno appellante.

### **Istanza ex art. 41, comma 4, c.p.a.**

Per cautela difensiva, qualora l'ecc.mo Consiglio di Stato dovesse ritenere configurabili quali controinteressati, già nell'attuale fase procedimentale, i soggetti utilmente collocati nella graduatoria c) approvata con decreto del Ministero della Difesa n. 61/11-4-1 CC del 13/12/2018, pubblicato il 14/12/2018, si reitera la richiesta (disattesa dal T.A.R.) di autorizzazione alla notifica per pubblici

**Avv. Pietro De Luca**  
V.le A. De gasperi, 93 – 95127 Catania  
Tel 095370218 Telefax 095370619  
[pietro.deluca@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:pietro.deluca@pec.ordineavvocaticatania.it)  
[avv.delucact@hotmail.it](mailto:avv.delucact@hotmail.it)

proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., mediante la pubblicazione sul sito *web* della resistente Amministrazione.

Ove ritenuto utile e/o necessario, si chiede, altresì, ai sensi dell'art. 37 c.p.a., la rimessione in termini per errore scusabile, considerati i gravi impedimenti di fatto per la tempestiva notifica, dato che la graduatoria di cui sopra riporta solo il nome, cognome e data di nascita dei candidati giudicati idonei, senza nessun'altra indicazione circa l'indirizzo di residenza o domicilio degli stessi.

### **P.Q.M.**

Voglia l'ecc.mo Consiglio di Stato, preliminarmente, in sede cautelare, disporre l'ammissione con riserva del sig. Salvatore Elia Di Martino alle successive fasi concorsuali, onerandolo, ove necessario, della notifica ai controinteressati nei modi e nei termini ritenuti opportuni, riconoscendo, se del caso, l'errore scusabile; nel merito, accogliere l'appello, annullando, in riforma della sentenza del T.A.R. Lazio-Roma n. 5910/19, i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione per la rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Si dichiara che il contribuuto unificato non è dovuto vertendosi in materia di accesso al pubblico impiego e non essendo il ricorrente titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'articolo 76 del D.P.R.115/02, come da autocertificazione reddituale allegata.

Catania, 04/09/2019

Avv. Pietro De Luca